



CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTE

Bando di contributo Internazionalizzazione



Caratteristiche generali del Bando

RISORSE
STANZIATE
art.3:
150.000€

IMPORTO MASSIMO
DEL CONTRIBUTO
art.3:
5.000€

RATING DI
LEGALITÀ
art.3:
+500€

AGEVOLAZIONI
art.3:
contributo a fondo
perduto, copertura
del **50% delle
spese sostenute**

SPESA MINIMA
art.3:
2.000€

CERTIFICAZIONE
PARITÀ DI
GENERE
art.3:
+500€



Fasi del Bando - FASE I e FASE II



Ambiti di intervento - art.2



Il mio progetto di investimento è coerente?



**CERTIFICAZIONI
DI PRODOTTO**



**FIERE
INTERNAZIONALI
IN PRESENZA**

FINALIZZATI A

- a. rafforzare la capacità delle imprese di **operare sui mercati internazionali**
- b. promuovere la competitività attraverso lo **sviluppo dei canali commerciali** all'estero e l'acquisizione di servizi per favorire l'avvio o la crescita dei processi di internazionalizzazione

Il bando è rivolto esclusivamente a **micro, piccole e medie imprese**



Spese ammissibili - art.7



Le spese presentate sono ammissibili?



SPESE AMMISSIBILI



le fatture devono riportare il **CODICE UNICO PROGETTO** comunicato dalla CCIAA

SPESE ESCLUSE

Soggiorno (vitto e alloggio), viaggio (inclusi taxi e navette) e rappresentanza, spese di trasporto del materiale da allestimento ed espositivo, assicurazione e diritti doganali, produzione di campionature, servizi di consulenza specialistica relativi alle attività ordinarie aziendali o commerciali, come consulenza fiscale, contabile, legale o di mera promozione commerciale o pubblicitaria, servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge e per l'acquisizione di certificazioni non direttamente collegate alla vendita all'estero.

→ Tutte le spese **sostenute a partire dal 01/01/2024** e fino alla data fissata per la presentazione della rendicontazione.

→ Tutte le spese si intendono al **netto dell'IVA**, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.



Spese ammissibili (A e B) - art.6



Le spese presentate sono ammissibili?

LINEA A – Certificazioni:

Servizi di consulenza e/o formazione finalizzati all'**ottenimento o rinnovo di certificazioni di prodotto obbligatorie** per esportare nei Paesi esteri o necessarie per inserire l'impresa all'interno di specifici canali commerciali all'estero (es. GDO), ivi incluse quelle di rilascio/rinnovo del certificato;

LINEA B – Fiere:

Partecipazione in presenza (esclusa la modalità da remoto) a fiere internazionali in Italia oppure all'estero (Paesi UE e extra-UE). Le fiere organizzate in Italia devono avere la qualifica di fiera internazionale certificata ed essere inserite nel calendario ufficiale approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Periodo di svolgimento delle fiere: tra il 01/01/2024 ed il 31/12/2024, secondo le date effettive di svolgimento, così come aggiornate dagli Enti organizzatori. Sono esclusi gli eventi fieristici nell'ambito dei quali la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e la sua Azienda Speciale Fedora organizzano una partecipazione collettiva di imprese. È ammessa all'agevolazione solo la partecipazione come espositore diretto, titolare dell'area espositiva. Sono ammissibili le spese per:

- **affitto** degli spazi;
- **allestimento** degli spazi. Nelle spese di allestimento sono comprese esclusivamente le seguenti voci di costo:
 - spese per la **progettazione** dello stand;
 - spese per il **nolegg**io degli elementi espositivi;
 - spese per i **servizi accessori** (telecomunicazioni, idrici, elettricità, montaggio e smontaggio);
 - **oneri e diritti fissi obbligatori** in base al regolamento della manifestazione;
 - servizi di **interpretariato, traduzione** ed **hostess** durante la fiera.



Fornitori - art.6



Mi avvalgo di fornitori ammissibili?




IL FORNITORE NON DEVE ESSERE

in rapporti di controllo o
collegamento o avere in comune
soci, amministratori o procuratori
con poteri di rappresentanza con
l'impresa richiedente



Normativa Europea di riferimento - art.9



Regime De Minimis e Impresa Unica

Gli aiuti sono concessi in **Regime de Minimis** ai sensi del Regolamento n. 2831/2023 del 13.12.2023 (GUUE L del 15.12.2023). In base a tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti in regime de minimis accordati ad una impresa unica non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre anni.



Ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, si intende per "**impresa unica**" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica. Costituiscono **impresa unica** anche due o più società delle quali una stessa persona fisica detenga il controllo, qualora partecipi direttamente o indirettamente alla loro gestione.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica le imprese collegate tra loro per il tramite di un **organismo pubblico** qualora conservino un potere decisionale indipendente.



Presentazione delle domande FASE I - art.10



Come posso inviare la pratica?



PREVISTO INVIO TELEMATICO

dalle ore 12:00 del 25/09/2024 fino alle ore 12:00 del 25/11/2024

→ attraverso invio sulla piattaforma **RESTART**

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente in modalità **CADES** con estensione.p7m, unico formato accettato dalla piattaforma ReStart.

Allegati:

MODELLO RIEPILOGATIVO DEI DATI INSERITI	MODULO DI DOMANDA	PREVENTIVI DELLE SPESE O FATTURE
<i>firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente o dal soggetto delegato</i>	<i>firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente</i>	<i>intestati all'impresa richiedente il contributo; tutti i documenti contabili devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione; dai documenti presentati si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo.</i>



Rendicontazione e liquidazione del contributo FASE II - art.13



Come posso inviare la rendicontazione?

PREVISTO INVIO TELEMATICO
entro il 28/02/2025



→ attraverso invio sulla piattaforma **RESTART**

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente in modalità **CAAdES** con estensione.p7m, unico formato accettato dalla piattaforma ReStart.

Allegati:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti di spesa riferiti alle attività realizzate, rispondenti fedelmente ai preventivi presentati in FASE I, con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa

COPIA DI FATTURE E ALTRI DOCUMENTI DI SPESA

*Debitamente quietanzati.
Le fatture dovranno riportare il (CUP) rilasciato dalla CCIAA al momento della concessione del contributo. Per le eventuali fatture emesse prima della comunicazione del CUP e quelle estere, è necessaria l'integrazione per l'apposizione del CUP*

COPIA DEI PAGAMENTI

Effettuati solo mediante transazioni verificabili. Per i bonifici dovrà risultare lo stato di "eseguito" o "pagato" (non sarà sufficiente il solo ordine di pagamento); per gli altri pagamenti dovrà essere allegata la copia dell'estratto conto da cui risulti l'avvenuto addebito

UNA RELAZIONE FINALE

firmata dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e nella quale siano descritte attività realizzate e risultati conseguiti (accompagnata da documentazione comprovante la partecipazione all'evento fieristico o il conseguimento o il rinnovo della certificazione di prodotto)



Rendicontazione e liquidazione del contributo FASE II - art.13



Il CUP



Le fatture dovranno riportare il **Codice Unico di Progetto (CUP)** rilasciato dalla Camera di commercio al momento della concessione del contributo. Per le eventuali fatture già emesse prima della comunicazione del CUP da parte della CCIAA e per le fatture estere, le imprese beneficiarie dovranno provvedere all'**integrazione** per l'apposizione del CUP.

COME
REGOLARIZZARE
IL CUP?

- Fatture in formato cartaceo (estere, vigendo l'obbligo della fatturazione elettronica in Italia):
- andrà riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura il codice CUP con scrittura indelebile anche mediante l'utilizzo di un timbro, e conservate agli atti per almeno 10 anni.
- Fatture elettroniche, limitatamente a quelle emesse PRIMA della comunicazione del CUP da parte della CCIAA (in alternativa):
- mediante l'emissione di nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa non indicante il CUP e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa che preveda tale indicazione (sempre all'interno del periodo di ammissibilità delle spese prevista dal presente bando)
 - mediante la realizzazione di una integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019. Si ricorda che questa operazione non è una regolarizzazione della fattura a fini fiscali e contabili ma una semplice integrazione pertanto rimangono inalterati tutti i dati della fattura originaria, senza alcuna conseguenza sugli adempimenti fiscali.



LE FATTURE EMESSE DOPO LA COMUNICAZIONE DEL CUP

da parte della CCIAA non possono essere regolarizzate con tali procedure, ma devono contenere già il CUP
(pena inammissibilità)



Rendicontazione e liquidazione del contributo FASE II - art.13



Il CUP

Modalità di regolarizzazione fatture mediante la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019.



L'integrazione elettronica della fattura senza CUP è possibile utilizzando il codice di autofattura/integrazione predisposto dall'Agenzia delle Entrate (TD20).

Nel caso di autofattura con "Tipo-Documento TD20":

- nella sezione "Dati del cedente/prestatore" vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura corretta.
- nella sezione "Dati del cessionario/committente" vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via Sdl il documento.
- nella sezione "Soggetto Emittente" va utilizzato il codice "CC" (cessionario/committente).

Questa operazione non è una regolarizzazione della fattura a fini fiscali e contabili, ma una semplice **integrazione**: a seguito di tale integrazione, rimangono inalterati tutti i dati della fattura originaria, senza alcuna conseguenza sugli adempimenti fiscali.



LE FATTURE EMESSE DOPO LA COMUNICAZIONE DEL CUP

da parte della CCIAA non possono essere regolarizzate con tali procedure, ma devono contenere già il CUP
(pena inammissibilità)





CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTE

Grazie per l'attenzione!

promozione@pno.camcom.it
Bando Internazionalizzazione

